

Misure per l'applicazione del pedaggio afferente al pacchetto minimo di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale sulla direttrice Verona-Brennero, in ottemperanza alla sentenza TAR Piemonte, 13 dicembre 2020, n. 835

1. Determinazione della sub-componente B1 del pedaggio relativo al Pacchetto Minimo di Accesso per i servizi di trasporto merci sulla linea ferroviaria Verona-Brennero

- 1.1 Ai fini della determinazione della sub-componente B1 del pedaggio afferente al Pacchetto Minimo di Accesso (PMdA) per i servizi di trasporto ferroviari appartenenti al segmento di mercato Merci, di cui alla tabella 6.5 del PIR 2021 (edizione gennaio 2021) di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.¹, circolanti sulla linea ferroviaria Verona-Brennero, l'articolazione per sub-segmenti di mercato di cui al paragrafo 6.3.1.2 del medesimo PIR 2021², limitatamente ai giorni in cui il gestore dell'infrastruttura prevede interruzioni programmate in orario (IPO) notturne sulla linea stessa e fino alla data di apertura al traffico ferroviario della Galleria di Base del Brennero, si effettua tenendo conto che la fascia oraria 22:00-6:00 – all'interno della quale lo svolgimento di almeno il 51% del percorso determina l'attribuzione del requisito di servizio in fascia notturna – è ampliata di un periodo pari alla finestra temporale prevista per dette IPO, la cui collocazione temporale all'interno della fascia diurna è effettuata dal gestore dell'infrastruttura secondo principi di ragionevolezza e non discriminazione, previa effettuazione di una specifica consultazione delle IF interessate, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità.
- 1.2 Il gestore dell'infrastruttura provvede, entro 15 giorni dalle modifiche dell'indicata articolazione, ad effettuare il pertinente aggiornamento straordinario del Prospetto Informativo della Rete.
- 1.3 La misura di cui al punto 1.1 è applicata a decorrere dal 20 novembre 2019. Conseguentemente, si prescrive a RFI:
 - a) di procedere alla ricomputazione del canone relativo al PMdA, con esclusivo riferimento ai servizi di trasporto ferroviario merci circolanti sulla linea Verona-Brennero, attraverso il ricalcolo della indicata componente B1 per i soli treni che, computati in fascia diurna a partire da tale data, risultano invece in fascia notturna secondo la nuova definizione di quest'ultima di cui al punto 1.1;
 - b) di provvedere ai conseguenti conguagli, con riferimento all'impatto derivante dalla ricomputazione di cui al punto a), in favore dei titolari di rapporti negoziali destinatari degli effetti della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Prima), n. 835/2020, concordando con gli aventi diritto le relative modalità attuative.
- 1.4 Al fine di assicurare l'equilibrio dei conti del gestore dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 112/2015, riguardo ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura di cui al punto 1.1 e riferibili alle annualità 2019-2021, RFI provvede a definire una specifica posta figurativa di pari importo, da distribuire sulla componente B del canone unitario che verrà applicata ai servizi di trasporto merci sull'intera rete ferroviaria nazionale nel corso del nuovo periodo regolatorio 2022-2026, sulla base dei volumi di traffico complessivi previsti per il medesimo periodo.
- 1.5 Il sistema di rendicontazione dei servizi di trasporto ferroviari interessati dalla misura di cui al punto 1.1 è reso disponibile da parte del gestore dell'infrastruttura entro il 31 dicembre 2021.

¹ A partire dall'edizione di dicembre 2020 del PIR 2022, il gestore ha previsto una revisione della numerazione dei capitoli, a seguito della quale la citata tabella è identificata come 5.5 anziché 6.5.

² A seguito di quanto evidenziato nella nota 1, a partire dall'edizione di dicembre 2020 del PIR 2022 il citato paragrafo è identificato come 5.3.2.2 anziché 6.3.1.2.